

Obbligo di pagamento del 20% dei chirografari: impegno al pagamento e verifiche di tenuta sulla realizzazione dei valori

Tribunale di Treviso, 29 luglio 2016. Presidente Fabbro. Relatore Caterina Passarelli.

Concordato preventivo - Pagamento del venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Assunzione di impegno obbligatorio da parte del proponente

L'articolo 160, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui prevede che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, implica l'assunzione di un impegno obbligatorio da parte del proponente il quale non può limitarsi a formulare una proposta semplicemente descrittiva o ipotetica in ordine al probabile ricavato dalla liquidazione.

Concordato preventivo - Pagamento del venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione del termine assicurare - Impegno irrevocabile all'acquisto - Verifiche di tenuta delle valutazioni di plausibilità sulla realizzazione dei valori

In mancanza di un impegno irrevocabile all'acquisto dei beni ceduti ai creditori o di altre forme di garanzia della vendita, perché sia soddisfatto il requisito previsto dall'ultimo comma dell'articolo 160 legge fall., secondo il quale l'imprenditore che propone il concordato deve "assicurare" il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, sono necessarie rigorose concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati (attraverso, per esempio, la comparazione con vendite similari), soggette a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o rigorosi stress test.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 7/3/16 con il quale Impresa A. srl, con sede in Vittorio Veneto, via * in persona dell'Amministratore Unico, ha chiesto ed ottenuto la concessione del termine al fine di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f., termine poi prorogato con decreto 6/5/16; tenuto conto che, nel rispetto dei termini concessi, in data 8/7/16, la ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta al fine della ammissione alla procedura di concordato preventivo;

considerato che il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole in data 20/7/16, pur evidenziando che l'apporto di finanza esterna, pari a E 200.000,00, allo stato attuale, non risulta garantito; visti la domanda, il piano e la documentazione allegata; ravvisati alcuni profili di inammissibilità del concordato, osserva quanto segue:

1) Sull'obbligo di assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 160 l.f. ultimo comma, così come modificato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in L. 6/8/15 n. 132, che prevede "in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale".

Tale norma pone la percentuale del 20% da destinare chirografari come condizione di ammissibilità del concordato liquidatorio; è pur vero che la proposta di concordato in esame prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22,20%, tuttavia, la stessa proponente sottolinea che si tratta di una misura indicativa, senza assunzione di garanzia in tal senso.

In realtà, per quanto possa essere discusso il significato da attribuire all'espressione "deve assicurare" previsto dalla norma, una tale espressione implica l'assunzione di un impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo o ipotetico di quanto ricavabile dalla liquidazione.

Per contro, la ricorrente propone un piano di concordato fondato su mere stime che, non accompagnate da altri elementi di confronto, rendono inammissibile la procedura.

In concreto, in mancanza di un impegno irrevocabile all'acquisto o di altre forme di garanzia della vendita, appaiono imprescindibili rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati, attraverso per esempio comparazioni con vendite similari, soggette proprio a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o rigorosi stress test (cfr. Trib. Padova 28/4/16).

Nemmeno la relazione dell'attestatore consente di superare la carenza appena evidenziata in quanto il professionista incaricato afferma che le proiezioni formulate dalla società risultano nel complesso ragionevoli precisando che le valutazioni sono frutto di stime orientate a definire il più probabile valore di realizzo prospettico e devono essere interpretate in termini di ragionevolezza potendosi verificare nel concreto fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi. Inoltre, l'attestatore mette in evidenza che vi sono degli elementi di rischio rappresentati:

- dalla possibile sopravvenienza di controversie e, in genere, da diversa interpretazione degli accordi contrattuali pregressi;
- dai ritardi negli incassi dei crediti determinati da comportamenti sorretti dei debitori o da contestazioni dilatorie e strumentali per lavorazioni pregresse;
- dal realizzo dell'attivo promesso con l'apporto del terzo senza che l'obbligazione sia accompagnata da un attuale garanzia ipotecaria.

L'impostazione della relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. appare, pertanto, senz'altro di forme da quanto prescritto dalla norma in termini

assicurazione del pagamento minimo ai creditori. Del resto, il professionista ha espresso conclusivamente un giudizio positivo sulla veridicità dei dati aziendali senza una formale attestazione con l'assunzione della relativa responsabilità nonché un giudizio favorevole in ordine alla fattibilità del piano ritenuto plausibile e adeguatamente definito.

Ne consegue che il piano di concordato risulta non corrispondente, nella sua struttura e nelle valutazioni su cui si fonda, a quanto prescritto dalla norma laddove pone quale condizione di ammissibilità l'obbligo del proponente di assicurare il pagamento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%.

2) Sulla mancanza di garanzia dell'apporto del terzo

La proposta presenta una domanda di concordato liquidatorio caratterizzato dalla presenza di un attivo composto da elementi patrimoniali di vario genere (terreni e fabbricati, beni mobili strumentali, una modesta quota di partecipazione, rimanenze, crediti) nonché dall'apporto di una finanza esterna da parte di un terzo (E 200.000,00) che il socio Consorzio * si è impegnato a corrispondere in sei rate semestrali di E 30.000,00, la prima delle quali andrà versata entro 10 giorni dall'avvenuta omologa, nonché una settima rata dell'importo di E 20.000,00. La garanzia offerta è una ipoteca volontaria a favore del concordato che il Consorzio Edile CM si è impegnato a concedere entro 10 giorni dall'omologa su un proprio terreno sito Trieste, del valore stimato di E 305.000,00; come evidenziato sia dal Commissario Giudiziale e sia dall'attestatore, non è offerta alcuna garanzia attuale del versamento da parte del terzo.

Ravvisata la necessità di fissare l'udienza per la convocazione della società ricorrente ex art. 162 l.f. in modo che la predetta possono svolgere le sue difese sui profili di inammissibilità esposti.

P.Q.M.

Fissa l'udienza del 15/9/16 ore 11:00 per la comparazione della società Impresa .. srl, con sede in Vittorio Veneto, via dei .., del Commissario Giudiziale, dott. Giovanni Zanon, del Pubblico Ministero nonché di eventuali creditori.

Si comunichi.

Treviso, 26/7/16.

Depositato in cancelleria il 29/07/2016.